Via di Villa Chigi 41, 00199 Roma
Via Di Villa Ada 57, 00199 Roma

M: riccardodiveroli@studiolegalediveroli.it
P: riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org

Firmato digitalmente da: RICCARDO DI VEROLI
Data: 20-05-2022 10:48:01

STUDIO LEGALE DI VEROLI

www.studiolegalediveroli.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO

(Roma)

* * *

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

Per [redacted] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Chigi n.41. Si indicano alla Segreteria i recapiti di posta elettronica certificata *riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org* e di fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento;

- **Ricorrente**

Contro

- **il Ministero della Difesa** (C.F. 80411120589), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;
- **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** in persona del Comandante *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;
- **Commissione per gli accertamenti psico – fisici,** nominata per il concorso per Allievi Carabinieri del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentata, difesa e domiciliata per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;

- Resistenti

E nei confronti di

[redacted]

[redacted]

- Controinteressati

§§

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- per quanto di ragione, **del verbale per l'accertamento dell'idoneità psicofisica n. prot. 413054/2-11,** reso in data **22/03/2023 e notificato in pari data** dalla Commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, relativo al *Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale*, nella parte in cui il ricorrente è stato valutato **non idoneo con la seguente motivazione:** [redacted] **(doc.1);**
- Per quanto di ragione, del **verbale della visita oculistica del 22/03/2023 e dei relativi allegati relativi agli accertamenti medico sanitari di cui all'art.10 c.4 del Bando**, nella parte in cui, all'esito della predetta visita, la Commissione [redacted] **(doc.2);**
- per quanto di ragione, della **graduatoria** di merito relativa alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, co.1, lett. a), b) e c) del bando, (vfp1/4 in servizio, civili/militari in congedo e bilinguisti), pubblicata in data 14 aprile 2023, nella parte in cui non indica il nominativo del ricorrente tra i soggetti idonei e vincitori della selezione (**doc.3**);
- Per quanto di ragione e solo se lesivo, del **Bando** pubblicato in G.U. n.5 del 12/07/2022, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto il Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento i **4.189** allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri (**doc.4**).
- Per quanto di ragione e solo se lesivi, del **DPR n.90 del 2010**, del **D.M. del 4/06/2014 pubblicato in G.U. n.131 del 9/06/2014** e delle conseguenti e approvate direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al

ЯV

servizio militare e quelle relative ai criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (**doc.5 e 6**);

- nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento, anche se ad oggi non conosciuto.

PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

Al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di ammissione del ricorrente alla procedura selettiva in esame.

§§

FATTO

1. Con Bando pubblicato in G.U. n.5 del 12/07/2022, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto il Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di **4.189** allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 1, lett. a), b) e c), i posti banditi con la selezione concorsuale in oggetto sono stati così ripartiti:

a. **2.910** riservati, ai sensi dell'articolo 703 del decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio;

b. **1.247** riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707 del decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66, ai **cittadini italiani** che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età (il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare);

c. **32** (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) riservati, ai sensi del decreto legislativo del 21 gennaio 2011, n. 11, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976 n. 752 e successive modificazioni.

3. Tra i requisiti di partecipazione dei candidati civili (come il ricorrente) per il concorso, oltre a quelli ordinari richiesti dalla legge e descritti dall'art. 2 comma 4 della *lex specialis,* il Bando ha altresì previsto il limite di età di **26 anni** non compiuti alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione.

4. La domanda di partecipazione, come previsto dall'art. 3 del bando, doveva essere inviata avvalendosi della specifica procedura telematica disponibile sul sito web istituzionale

ЯV

dell'Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it) e, ai sensi dell'art.6 della *lex specialis*, il Concorso volto al reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale è stato strutturato nel seguente modo:

a) Prova scritta selettiva;

b) Prova di efficienza fisica;

c) Accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica;

d) Accertamento dell'idoneità attitudinale;

e) Valutazione dei titoli di merito.

5. Quanto alla prova scritta di selezione, l'art.7 del bando ha stabilito che tale prova *"sarà presa in considerazione solo se l'esito non sarà inferiore a **51/100**"*, che avrà valore anche di prova di preselezione laddove il numero di domande fosse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e che, pertanto, *"il risultato di 51/100 non garantisce l'accesso alle successive fasi di selezione qualora il numero massimo di candidati da ammettere di cui ai precedenti punti a), b) e c) venga raggiunto con un punteggio più elevato"*.

6. All'esito della prova scritta di selezione, l'art. 8 della *lex specialis* ha poi disposto che il candidato idoneo sarebbe stato convocato alla prova di efficienza fisica che, laddove superata, avrebbe consentito a quest'ultimo il passaggio alla successiva fase di ***"Accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica"***.

7. L'art. 10 del Bando, rubricato "Accertamenti psicofisici", ha stabilito poi che *"i candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nella prova di efficienza fisica ... saranno sottoposti a cura della commissione ... ad accertamenti per la verifica dell'idoneità psicofisica al servizio militare quale Carabiniere del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri"* e che *"l'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articolo 580 e 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014 ... nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri"*.

8. Nello specifico, l'art.10 del Bando ha previsto inoltre che, tra gli accertamenti psicofisici, il candidato sarebbe stato sottoposto alla necessaria verifica **dell'APPARATO VISIVO (VS)** e che la Commissione nominata avrebbe dovuto accertare il possesso di tale requisito con un'apposita visita medica specialistica.

RDV

9. L'art.10 c.5 del Bando ha chiarito infine che la Commissione al termine della visita collegiale, avrebbe comunicato per iscritto al candidato l'esito degli accertamenti sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario per coloro i quali è previsto o "non idoneo" con l'indicazione del motivo dell'esclusione.

10. Tra le motivazioni di "non idoneità" il Bando ha incluso *"le imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del DPR n.90 del 15 marzo 2010 o che determino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso di cui al precedente comma 3"*.

11. Superati i controlli psicofisici e i successivi accertamenti attitudinali (art.11 del Bando), secondo quanto stabilito dalla *"lex specialis"*, la Commissione avrebbe dovuto procedere con la valutazione dei titoli e, all'esito, l'Amministrazione avrebbe stilato la graduatoria finale di merito che, per ciò che qui interessa in relazione alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, co.1, lett. a), b) e c), è stata pubblicata in data 14 aprile 2023.

12. Secondo quanto stabilito dal Bando, infine, I candidati idonei avrebbero dovuto affrontare il corso di formazione della durata di 6 mesi, al termine del quale, previo superamento di esami, sarebbero stati immessi in ruolo al grado di carabiniere secondo l'ordine della graduatoria finale.

*

13. Il ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, ivi compreso quello relativo al limite di età (anche se all'ultimo anno), ha inoltrato la propria domanda di partecipazione e ha concorso per i 1.217 posti riservati ai candidati civili (**doc.7**).

14. [redacted] ha sostenuto la prova scritta di selezione in data 8 settembre 2022 (come da calendario pubblicato in data 6 settembre 2022 sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri) presso la sede della "Fiera di Roma" e l'ha superata ottenendo il punteggio complessivo di 53/100.

15. In virtù del punteggio conseguito, lo stesso è acceduto alle prove di efficienza fisica che ha parimenti superato.

16. Il ricorrente è stato così sottoposto agli accertamenti per la verifica dell'idoneità psicofisica ai sensi dell'art. 10 della *lex specialis* [redacted]

[redacted]

17. [redacted]

18. [redacted]

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

19. [redacted]

20. [redacted]

21. [redacted]

22. [redacted]

ЯV

23. Alla luce di ciò, questa difesa avrà cura di illustrare che il giudizio di "non idoneità" formulato dalla Commissione è frutto di un'errata diagnosi disposta all'esito della visita oculistica che, però, ha comportato l'esclusione del ricorrente dalla selezione e, quindi, dalle successive fasi concorsuali di accertamento attitudinali e di valutazione dei titoli nonché, conseguente, dall'impugnata graduatoria finale di merito.

24. Si aggiunge infine che, con gli avvisi del 19 aprile 2023 e 11 maggio 2023, l'Amministrazione ha pubblicato le istruzioni per l'ammissione al Corso di Formazione e, nell'ultimo avviso [relativo alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, co.1, lett. B, del bando (civili e militari in congedo)], ha disposto che l'incorporazione dei candidati classificati tra le posizioni 1.846 e 1.964 già a partire dal 18 maggio 2023 (**doc. 8 e 9**).

25. A causa dell'ingiusto giudizio di inidoneità, il ricorrente si trova quindi costretto a proporre il presente ricorso per ottenere l'annullamento degli atti impugnati al fine di accedere, [redacted] alla successiva fase degli accertamenti attitudinali e per l'inserimento in graduatoria.

§§

Si precisa che il ricorrente ha interesse all'annullamento del giudizio di inidoneità psicofisica e all'inserimento nella graduatoria dei candidati idonei per l'ammissione al Corso di Formazione.

Tanto premesso il provvedimento impugnato è ingiusto e illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE DEL BANDO; VIOLAZIONE DEL D.M. DEL 4/06/2014 E DEL DPR N.90/2010; VIOLAZIONE DEGLI ARTT.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITÀ, DEL TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, DELLA CARENZA D'ISTRUTTORIA, DELL'ARBITRARIETÀ, DELL'IRRAGIONEVOLEZZA, DELLA CONTRADDITTORIETÀ E DELLA CARENZA DI MOTIVAZIONE: NELLA PARTE IN CUI IL RICORRENTE È STATO ESCLUSO DAL CONCORSO A CAUSA DI UN'ERRATA DIAGNOSI NELL'ESAME OCULISTICO EFFETTUATO DALLA COMMISSIONE NEL CORSO DEGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI.

Si è detto che il ricorrente è stato escluso dal concorso perché, a seguito della [redacted] la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha riscontrato [redacted] del 2010 ("*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*") e

ЯV

il D.M. del 4/06/2014 pubblicato in G.U. n.131 del 9/06/2014 ("*Decreto di approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*").

Quanto alla "oftalmologia", l'art.582 del richiamato decreto stabilisce che "*sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità: ... la miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano l'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico e ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie*".

Il D.M. del 4/06/2014 richiama le disposizioni dell'art.582 e aggiunge inoltre che è causa di esclusione: "*le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le 4 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare*".

A tutto ciò vanno riportati di seguito i coefficienti da "1 a 4" previsti dal citato Decreto Ministeriale secondo cui:

- VS 1 Funzionalità visiva – "*uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno; campo visivo e motilità oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche*";
- VS 2 Funzionalità visiva – "*uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un occhio solo, e non superiore a 3 diottrie, anche in un occhio solo, per gli altri vizi di refrazione*";
- VS 3 Funzionalità visiva – "*uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio*";
- VS 4 Funzionalità visiva "*uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 2/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle diottrie indicate nell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità al servizio militare; le modeste riduzioni del campo visivo; le lievi discromatopsie al test delle matassine colorate*".

<u>Nel concorso in esame ne deriva</u>:

- Che il candidato è idoneo se la Commissione gli attribuisce il coefficiente di 1 e cioè se con i 2 occhi raggiunge 16/10 complessivi senza bisogno di occhiali e l'occhio peggiore non vede meno di 7/10, sempre che non abbia strabismo e la percezione dei colori è normale;
- Che è altresì idoneo il candidato a cui la Commissione attribuisce il coefficiente di 2 e cioè se per raggiungere i 16/10 complessivi ha bisogno di occhiali di potere non superiore a 4 diottrie per la sola miopia e a 3 diottrie per gli altri difetti di vista (sommando in ogni occhio l'eventuale astigmatismo e, quindi, per esempio un occhio con 2 diottrie di miopia e 2 di astigmatismo equivale a 4 diottrie);
- Che NON è idoneo il candidato a cui la Commissione attribuisce il coefficiente di 3 e cioè chi ha un difetto di vista uguale o superiore a 10/10 complessivi ai due occhi dove l'occhio peggiore non vede meno di 4/10, raggiungibile con correzione oltre le 3 diottrie ma non superiore alle 6 diottrie per la miopia con o senza l'astigmatismo, a 5 diottrie per l'ipermetropia con o senza l'astigmatismo e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto;
- Che NON è idoneo il candidato a cui la Commissione attribuisce il coefficiente di 4 e cioè chi vede complessivamente 8/10 e non meno di 2/10 nell'occhio che vede meno, con una correzione che non superi le 8 diottrie per la miopia con e senza astigmatismo, le 7 diottrie per l'ipermetropia con e senza l'astigmatismo e le 5 diottrie per l'astigmatismo misto.

	VS 1			VS 3			VS 4		Art. 17
QUANTO E' ALTO IL POTERE DELLA LENTE (Diottrie)?									
	0	0-1	2	3	4	5	6	7	8	>8
Miopia										Art. 17
Astigmatismo miopico										Art. 17
Ipermetropia									Vedi Art. 17	
Astigmatismo misto							Vedi Art. 17			
QUANTO VEDE (Decimi)?	16/10 con non meno di 7/10 nell'occhio peggiore SENZA CORREZIONE		16/10 con non meno di 7/10 nell'occhio peggiore CON CORREZIONE		10/10 con non meno di 4/10 nell'occhio peggiore CON CORREZIONE			8/10 con non meno di 2/10 nell'occhio peggiore CON CORREZIONE		Art. 17

In conclusione, **per superare la selezione il candidato deve raggiungere almeno il coefficiente di 2 e cioè almeno 16/10 complessivi ai due occhi seppur con l'ausilio di occhiali di potere non superiore a 4 diottrie per la sola miopia e a 3 diottrie per gli altri difetti di vista.**

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

RDV

[redacted]

[redacted]

ЯV

[redacted]

§§

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che, verificati i presupposti, l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia **disporre *ex* art. 63 c.p.a. la verificazione *ex* art. 66 c.p.a. o eventualmente una C.T.U. *ex* art. 67 c.p.a.** al fine di sottoporre il ricorrente a **una nuova** [redacted] in diversa composizione, al fine di accertare nuovamente il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore per la verifica dei requisiti psico-fisici.

Tale ulteriore accertamento si ritiene altresì necessario anche in considerazione del fatto che, come detto, avendo superato il limite di età (26 anni), il ricorrente non avrà più alcuna possibilità di partecipare alla selezione in oggetto.

§§

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

PER PUBBLICI PROCLAMI

***EX* ART.41 C.P.A.**

Si rappresenta che, per il loro elevato numero, dalla graduatoria finale di merito non è agevole individuare i soggetti controinteressati.

Pertanto, ai fini della conoscenza dell'atto e ove ritenuto necessario, si chiede che l'Ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami *ex* art. 41 c.p.a. mediante pubblicazione del ricorso sul portale dedicato allo scopo presente sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza.

§§

ISTANZA CAUTELARE

Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per l'adozione di idoneo provvedimento cautelare, con conseguente ordine all'Amministrazione di ammettere il ricorrente con riserva al corso.

Per quanto concerne il *fumus boni iuris*, si richiamano i motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, si rileva come l'attesa della decisione di merito – a cui si giungerebbe solo fra qualche anno - precluderebbe al ricorrente della possibilità di partecipare al corso rendendo così l'eventuale sentenza di accoglimento *"inutiliter data"*.

Al fine di sottolineare l'urgenza del presente contenzioso, si aggiunte che è stata già approvata e pubblicata la graduatoria finale di merito in data 14/04/23 mentre con gli avvisi del 19 aprile 2023 e 11 maggio 2023 l'Amministrazione ha pubblicato le istruzioni per l'ammissione al Corso di Formazione.

Nello specifico, con l'avviso dell'11 maggio 2023, relativo alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, co.1, let. B), del bando (civili e militari in congedo), il Comando ha disposto l'incorporazione dei candidati classificati tra le posizioni 1.846 e 1.964 già a partire dal 18 maggio 2023: motivo per cui è lecito ritenere che ogni aspirante idoneo per tale riserva di posti verrà a breve ammesso al suddetto corso.

Alla luce di quanto sopra, si rende quindi necessario **un provvedimento cautelare che consenta al ricorrente l'ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali al fine di rientrare nella graduatoria dei candidati idonei, consentendogli così di poter essere selezionato tra gli ammessi al corso.**

In casi analoghi la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato infatti come, nella ponderazione degli interessi in conflitto, a fronte dell'ammissione "con riserva" del ricorrente all'inserimento in graduatoria tra i candidati idonei, al fine di assicurargli l'interesse finale in caso di eventuale esito favorevole del ricorso contro la determinazione di esclusione censurata, non sussista un contrapposto interesse pubblico, di consistenza tale da esigere di sacrificare quello privato in questa sede azionato (***Cfr. TAR Lazio decreto n.5522/2019***).

Infatti, l'ammissione con riserva ha lo scopo di impedire, durante il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata dal ricorrente (cfr. tra le tante: ***Consiglio di Stato n. 3018/2015***).

Inoltre, qualora il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva l'Amministrazione verrebbe esposta a una eventuale richiesta di risarcimento del danno da perdita di "chance" da parte del ricorrente, con evitabili spese a carico dell'Erario.

Del resto, per assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi, anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale. Sotto questo profilo, **l'ammissione "con riserva" rappresenta appunto lo strumento migliore per preservare l'interesse del privato e quello dell'Amministrazione**.

§§

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare *in parte qua* i provvedimenti impugnati in epigrafe, con conseguente ordine all'Amministrazione di [redacted] alle successive fasi concorsuali e di inserirlo, all'esito, nella graduatoria dei candidati idonei al concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui al Bando pubblicato in G.U. n.5 del 12/07/2022, previa eventuale concessione del richiesto provvedimento istruttorio (verificazione) volto al riesame degli accertamenti sanitari [redacted] nonché di idoneo provvedimento cautelare, che

RDV

sospenda gli atti impugnati e, per l'effetto, ammetta con riserva il ricorrente alle successive fasi concorsuali e, all'esito, nella graduatoria finale dei candidati idonei al corso.

Da ultimo, Voglia l'Ill.mo Collegio disporre, nel caso, l'integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami e indicarne le modalità di adempimento nonché provvedere alla definizione del giudizio con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002 n.115, si dichiara versato nell'importo di € 325,00.

§§

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. **Verbale di non idoneità del 22/03/2023 relativo agli accertamenti psico-fisici;**
2. **Verbale della visita oculistica del 22/03/23 e altri accertamenti;**
3. **Graduatoria finale di merito**
4. **Bando;**
5. **DPR n.90/2010;**
6. **DM del 4/06/2014;**
7. **Domanda di partecipazione;**
8. **Avviso del 19/04/2023;**
9. **Avviso dell'11/05/23;**
10. **Visita oculistica presso Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;**
11. **Visita oculistica Dott. Giovanni Iacono**

Roma, 20/05/2023

Avv. Riccardo Di Veroli